

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE
DI INIZIATIVE CULTURALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 6/2/2018

Sommario

| | |
|--|----|
| CAPO I - PRINCIPI GENERALI | 4 |
| ART. 1 - OGGETTO | 4 |
| ART. 2 - FINALITÀ | 4 |
| ART. 3 – DEFINIZIONI | 5 |
| ART. 4 – ESCLUSIONI | 5 |
| ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI | 6 |
| ART. 6 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI | 6 |
| CAPO II - PATROCINIO | 7 |
| ART. 7 - PATROCINIO COMUNALE | 7 |
| ART. 8 - RICHIESTA DI PATROCINIO | 7 |
| ART. 9 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO | 8 |
| CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI | 8 |
| ART. 10 - CONTRIBUTI ECONOMICI | 8 |
| ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | 8 |
| ART. 12 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICO | 9 |
| ART. 13 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICO | 9 |
| ART. 14 – RENDICONTAZIONE | 10 |
| ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI | 11 |
| CAPO IV – VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI | 11 |
| ART. 16 – VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI | 11 |
| ART. 17- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA | 12 |
| ART. 18 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI | 12 |
| CAPO V - CONVENZIONI | 12 |
| ART. 19 – CONVENZIONE | 12 |
| ART. 20 - CONCESSIONE DELLE CONVENZIONI | 13 |
| ART. 21 – RENDICONTAZIONE | 13 |
| ART. 22 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE CONVENZIONI | 14 |
| ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI | 15 |
| CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
| ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE | 15 |
| ART. 25 – CONTROLLI | 15 |
| ART. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE | 16 |
| ART. 27 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 16 |
| ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 16 |
| ART. 29 – ELIMINAZIONE DI NORME IN CONTRASTO | 16 |

| | |
|----------------------------------|----|
| ART. 30 - NORMA TRANSITORIA..... | 16 |
| ART 31 – NORMA DI RINVIO..... | 16 |

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

- 1) In attuazione dell'art. 12 della legge n. 241/1990, il presente regolamento disciplina, nel perseguimento dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, di contributi economici e l'attribuzione di vantaggi economici, denominati di seguito benefici, a favore di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con o senza personalità giuridica, che svolgano in via sussidiaria attività e/o iniziative a favore della comunità arcorese nelle seguenti aree di intervento, per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 2;
- 2) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini per le seguenti iniziative:
 - a) iniziative culturali di pubblico interesse;
 - b) iniziative culturali che possano anche favorire lo sviluppo economico della città;
 - c) iniziative culturali volte alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale;

ART. 2 - FINALITÀ

- 1) Il Comune di Arcore, in attuazione dei principi fissati dello Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà *ex art.* 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
- 2) Il Comune di Arcore con il presente regolamento intende promuovere e sostenere:
 - a) la rappresentanza, la crescita sociale, civile e culturale della Comunità arcorese;
 - b) il pieno sviluppo della persona umana (senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali) nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto e la reale partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Comune, favorendo iniziative atte a promuovere per le donne pari opportunità in sede d'inserimento nelle attività economiche e nelle formazioni sociali;
 - c) lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
 - d) la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisiva;
 - e) la diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre ecc.);

- g) la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali;
- h) la valorizzazione e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione e no profit.

ART. 3 – DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *patrocinio*: l'adesione simbolica del Comune di Arcore ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamenti comunali specifici su varie materie;
 - b) *contributo*: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti meritevoli di essere sostenute; tale somma sarà erogata a parziale copertura dell'onere complessivo e/o dei costi indiretti (spese tecniche, oneri SIAE, materiale pubblicitario ...);
 - c) *vantaggi economici indiretti*: concessione a titolo gratuito di strutture e attrezzature/arredi comunali e relativa assistenza tecnica, esclusivamente per il giorno di svolgimento dell'iniziativa e compatibilmente con la disponibilità secondo calendario di utilizzo;
- 2) I benefici di cui alla lett. c) possono essere concessi in forma cumulativa a quelli indicati alle lett. a) e b) con le limitazioni previste dall'art. 13, comma 5.

ART. 4 – ESCLUSIONI

- 1) Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi economici erogati ai cittadini utenti dei servizi socio-assistenziali per i quali si applica l'apposito Regolamento;
 - b) alle iniziative aventi carattere politico e sindacale;
 - c) alle iniziative/manifestazioni con fini commerciali fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per iniziative benefiche ed umanitarie;
 - d) ai partiti politici, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (in attuazione dell'art. 4 della Legge 659/1981);
 - e) ai sindacati dei lavoratori;
 - f) agli organismi che rappresentano le categorie economiche;
 - g) ai gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno come scopo esclusivo lo sviluppo della pratica di una specifica religione;

- h)* alle forme associative e organizzative di dipendenti pubblici;
- i)* alle forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1) Possono ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento:
 - a)* i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017); l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è necessario nelle more dell'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale;
 - b)* gli enti del Terzo settore, con sede in Arcore e/o operanti sul territorio regionale, che non abbiano scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall'Atto costitutivo;
 - c)* le Parrocchie di Arcore;
 - d)* le istituzioni scolastiche (statali, paritarie, private);
 - e)* i soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

ART. 6 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1) Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
- 2) Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso benefici di cui all'art. 3 del presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevano dal Comune stesso i suddetti benefici.
- 3) Nessun rapporto od obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.
- 4) L'uso irregolare o improprio di attrezzature o strutture di proprietà comunale concessi ai soggetti di cui all'art. 4, non può comportare responsabilità alcuna del Comune nell'eventualità di danni a persone o cose.

CAPO II - PATROCINIO

ART. 7 - PATROCINIO COMUNALE

- 1) Il patrocinio consiste nel diritto ad utilizzare il nome e il logo del Comune, con la dicitura “con il patrocinio del Comune di Arcore” e nel diritto all’inserimento dell’evento nelle comunicazioni istituzionali del Comune stesso (o nei diversi canali di informazione istituzionale del Comune).
- 2) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l’intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 3) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che lo ha ottenuto, mediante i mezzi di comunicazione/promozione dell’iniziativa.
- 4) Il patrocinio è riconosciuto ai soggetti di cui all’art. 5 per iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio che hanno particolare rilievo istituzionale o ritenute di particolare significato ed importanza per la comunità locale nell’ambito storico, culturale e artistico.
- 5) In casi particolari, adeguatamente motivati, in deroga al principio di territorialità, l’attribuzione del patrocinio può essere riconosciuta al fine di sostenere specifiche iniziative ritenute di particolare rilievo culturale, aventi carattere sovracomunale o organizzate al di fuori del territorio comunale, anche sotto forma di collaborazione, da associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dai soggetti individuati all’art. 5 del presente regolamento.

ART. 8 - RICHIESTA DI PATROCINIO

- 1) La richiesta di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcore, almeno 40 giorni prima dell’evento/iniziativa e dovrà inoltre contenere:
 - la descrizione della manifestazione o attività che si intende realizzare,
 - bozza del materiale informativo che dovrà riservare uno spazio per l’inserimento del logo del Comune e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Arcore”, che dovrà essere apposto nella parte alta del volantino/manifesto, adeguatamente separato da altri loghi presenti.
- 2) La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Arcore tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano.
- 3) La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1) Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto Comunale (art. 44 comma 4, lettera *a*) su istruttoria del Funzionario Responsabile del Servizio.
- 2) La concessione o il diniego del patrocinio verranno comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3) In caso di accoglimento della richiesta verrà allegato alla comunicazione il file contenente il logo del Comune, con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Arcore", da utilizzare su tutto il materiale informativo.
- 4) Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 5) Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, che si riserva di riesaminare la domanda.
- 6) Nel caso di concessione di contributo economico a sostegno di attività, iniziative e progetti, non è necessario fare richiesta di patrocinio.

CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 10 - CONTRIBUTI ECONOMICI

- 1) I contributi possono essere erogati ai soggetti di cui all'articolo 5 a sostegno delle attività, iniziative e progetti, previste nell'art. 1 del presente regolamento.
- 2) Le attività, le iniziative e i progetti devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.
- 3) I contributi hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza attraverso appositi bandi (da un minimo di 2 a un massimo di 5 bandi) che fissano modalità, termini di presentazione delle richieste, criteri aggiuntivi a quelli indicati all'art. 12 del presente regolamento.

- 2) Le domande di contributo economico devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcore.
- 3) La domanda potrà essere presentata al Protocollo del Comune di Arcore tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano entro i termini indicati negli appositi bandi.
- 4) La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 12 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICO

- 1) I contributi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b) capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
 - c) capacità di valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Arcore e del suo territorio sotto il profilo culturale, storico, artistico;
 - d) assenza di lucro o, se aventi scopo di lucro gli utili dovranno essere devoluti in beneficenza;
 - e) realizzazione nel territorio del Comune di Arcore o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio storico-artistico, della sua cultura e del suo territorio;

ART. 13 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICO

- 1) La valutazione delle domande di contributo presentate a seguito della pubblicazione di appositi bandi è effettuata da un apposito gruppo di valutazione nominato dal Responsabile del Servizio;
- 2) La graduatoria è predisposta dal Responsabile del Servizio.
- 3) Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto Comunale (art. 44 comma 4, lettera *b*) e perfezionato con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio.
- 4) **Il contributo non può essere concesso in misura superiore all'80% della differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore ai € 1.000,00 euro.**

- 5) Nel caso di concessione di contributo e vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE

- 1) I contributi economici saranno liquidati previa presentazione del rendiconto, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.
- 2) Il rendiconto dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcore, e corredato dalla documentazione giustificativa contabile e da una breve relazione sui risultati dell'iniziativa.
- 3) La mancata presentazione o parziale presentazione della documentazione entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, comporta la decadenza del contributo.

- 4) Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa ed effettivamente sostenute, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento dell'iniziativa.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a)* il fitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;
- b)* le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- c)* le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- d)* le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e)* le spese per i diritti d'autore;
- f)* premi e riconoscimenti;
- g)* compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- h)* spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- i)* spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
- j)* altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.
- k)* spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa.

- 5) Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a)* spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- b)* ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- c)* spese per l'utilizzo di strumentazione proprietà del beneficiario;
- d)* valorizzazione del lavoro volontario.

- 6) È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
- 7) La concessione del contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART. 15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) Il contributo sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere:
 - a) la realizzazione parziale dell'iniziativa;
 - b) i costi effettivi sostenuti siano inferiori a quelli preventivati.
- 2) Il contributo non sarà liquidato nel caso in cui:
 - a) dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
 - b) vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dal contributo o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale;
- 3) Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

CAPO IV – VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

ART. 16 – VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

- 1) I vantaggi economici, di cui all'art. 3 lett. c), possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 5, a sostegno dell'attività, delle iniziative e dei progetti, previsti nell'art. 1 del presente regolamento.
- 2) Il valore dei vantaggi economici, relativo al supporto tecnico, sarà determinato annualmente con apposito atto dall'organo competente. Tale valore sarà conteggiato nei casi previsti di concessione di contributo e sovvenzione come spesa di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa. In caso di concessione di patrocinio, tale vantaggio, se richiesto, dovrà essere versato per l'intero valore stabilito, dal soggetto beneficiario.
- 3) Le attività devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.

ART. 17- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

- 1) La richiesta di vantaggi economici deve essere presentata, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcore almeno 60 giorni prima dell'evento/iniziativa.
- 2) La domanda dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Arcore tramite PEC, spedizione postale o consegna a mano e dovrà, inoltre contenere:
 - descrizione dettagliata dell'attività/iniziativa/progetto da realizzare;
 - relazione della natura e delle caratteristiche dell'attività/iniziativa/progetto da realizzare, delle finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori e della sua rilevanza culturale, artistica, territoriale;
- 3) La valutazione della richiesta da parte dell'ufficio competente, è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 4) Nel caso di richiesta congiunta di contributo economico e vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 11 del presente regolamento;

ART. 18 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- 1) La concessione o il diniego dei vantaggi economici, verranno comunicati per iscritto dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, come previsto dallo Statuto Comunale (art. 44 comma 4, lettera *b*).

CAPO V - CONVENZIONI

ART. 19 – CONVENZIONE

- 1) Il Comune può sottoscrivere, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è necessario nelle more dell'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
- 2) Le attività, le iniziative e i progetti oggetto della convenzione devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.

- 3) Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 4) L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
- 5) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
- 6) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art.18 del D.Lgs. 117/2017, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

ART. 20 - CONCESSIONE DELLE CONVENZIONI

- 1) La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 21 – RENDICONTAZIONE

- 1) Il rimborso, di cui all'art. 19 comma 3, sarà erogato previa presentazione del rendiconto, entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

2) Il rendiconto dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcore, e corredato dalla documentazione giustificativa contabile e da una breve relazione sui risultati dell'iniziativa.

3) La mancata o parziale presentazione della documentazione entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, comporta la decadenza della sovvenzione.

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

a) il fitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture;

b) le spese di allestimento (addoppi, scenografie, drappaggi, montaggio/smontaggio ecc.);

c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;

d) le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);

e) le spese per i diritti d'autore;

f) premi e riconoscimenti;

g) compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;

h) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;

i) spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);

j) altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

k) spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa.

4) Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

b) ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.

c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;

d) valorizzazione del lavoro volontario.

5) È comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a sovvenzione le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività, delle iniziative e dei progetti oggetto della domanda.

ART. 22 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE CONVENZIONI

1) Il rimborso, di cui all'art. 19 comma 3, sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere:

a) la realizzazione parziale dell'iniziativa;

b) i costi effettivi siano inferiori a quelli preventivati.

2) Il rimborso, di cui all'art. 19 comma 3, non sarà erogato nel caso in cui:

a) vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dalla sovvenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale;

ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

- 1) Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, SIAE, ENPALS, licenze sanitarie, normative sull'inquinamento acustico.
- 2) In particolare per quanto riguarda le manifestazioni all'aperto gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.
- 3) Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose, persone, animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.
- 4) Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l'evento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° Aprile 2018.

ART. 25 – CONTROLLI

- 1) L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di benefici ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- 2) Qualora i benefici concessi siano utilizzati impropriamente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento danni subiti.

ART. 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- 1) Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità dei benefici oggetto del presente Regolamento, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.
- 2) Sono a carico del Funzionario Responsabile del Servizio gli adempimenti di cui al comma precedente.

ART. 27 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati ai soli fini della presente selezione e delle attività dell'Amministrazione Comunale in relazione alla promozione delle Associazioni/Enti.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Funzionario Responsabile del Servizio.

ART. 29 – ELIMINAZIONE DI NORME IN CONTRASTO

- 1) Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari dell'ente in contrasto ad esso.

ART. 30 - NORMA TRANSITORIA

- 1) Per le richieste di benefici di cui all'art. 3 presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

ART 31 – NORMA DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore.